



Corte dei conti
Servizio di Supporto alla Sezione regionale di Controllo per il Piemonte
Via Roma, 305 - 10123 Torino

CORTE DEI CONTI



0001263-24/02/2012-SCPIE-T95-P

Al Sig. Sindaco
Comune di Santéna
Via Cavour, 39
10026 SANTENA - TO

e.p.c. Al Consiglio delle Autonomie Locali
presso Consiglio regionale
Via Alfieri n. 15
10123 TORINO

Oggetto: Comune di Santena - richiesta di parere n. 946 del 21 gennaio 2012 trasmessa con nota del Consiglio delle Autonomie Locali n. 5246 del 8 febbraio 2012.

Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, si trasmette la delibera n. 15/2012/SRCPIE/PAR, approvata da questa Sezione nell'adunanza del 22 febbraio 2012.

Il Funzionario preposto
Dott. Federico SOLA



CORTE DEI CONTI – CODICE UFF. T95



CORTE DEI CONTI

2 DOC. INTERNO N.: 21604211 del 23/02/201

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 15/2012/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 22 febbraio 2012 composta dai Magistrati:

Dott. ssa	Enrica LATERZA	Presidente
Dott.	Mario PISCHEDDA	Consigliere
Dott.	Gianfranco BATTELLI	Consigliere
Dott.	Giancarlo ASTEGIANO	Consigliere
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Primo referendario Relatore
Dott.	Walter BERRUTI	Primo referendario
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo referendario

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Vista l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista la richiesta proveniente dal Commissario straordinario del Comune di Santena, trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie, e pervenuta in data 10 febbraio 2012;

Vista l'Ordinanza n. 7/2012 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Primo Referendario Dott. Giuseppe Maria Mezzapesa

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Il Comune istante formula una richiesta di parere in merito al trattamento economico da corrispondere ai dipendenti che si assentano per l'espletamento di visite e prestazioni specialistiche o esami diagnostici, su sollecitazione di un'associazione sindacale.

DIRITTO

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i



comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta in esame:

Requisito soggettivo:

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n. 131 del 2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto all'ordinaria sfera di competenze della Corte.

I pareri richiesti dai comuni, dalle province e dalle aree metropolitane, vanno inoltrati per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.

Inoltre la richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall'Organo rappresentativo dell'Ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco).

La richiesta di parere in esame proviene da un Comune ed è sottoscritta dal Commissario straordinario il quale è, *pro tempore*, il legale rappresentante dell'Ente, come tale capace di manifestarne la volontà.

Sotto il profilo soggettivo, dunque, la richiesta di parere si palesa ammissibile.

Requisito oggettivo:

I pareri sono previsti, dalla Legge n. 131 del 2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica.

L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Autonomie nel citato atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché nella deliberazione n. 5/2006, deve ritenersi riferito alla "attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli".

Le Sezioni riunite in sede di controllo, nell'esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno fornito ulteriori chiarimenti (cfr. del. n. 54/2010). Si è precisato, infatti, che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.

La specifica questione posta dal Comune di Santena non può essere inclusa nella materia della contabilità pubblica *ex lege* 131/2003, sia alla luce della configurazione datane dalla Sezione delle Autonomie con la Deliberazione n. 5 del 17 febbraio 2006, sia delle precisazioni ed integrazioni fornite dalle Sezioni riunite nella delibera appena richiamata.

Il quesito rivolto a questa Sezione attiene infatti alla materia del trattamento economico, di per sé non direttamente riconducibile alla materia della contabilità



pubblica sopra delineata. Inoltre la particolare questione in argomento non pone problematiche ermeneutiche afferenti ai limiti e ai divieti sopra indicati.

Alla luce delle considerazioni esposte la richiesta di parere deve ritenersi inammissibile e pertanto non può essere esaminata nel merito.


P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte dichiara inammissibile la richiesta di parere in epigrafe.


Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del 22 febbraio 2012.

Il Primo Referendario Relatore
Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA



Il Presidente
Dott.ssa Enrica LATERZA



Depositato in Segreteria il
Il Funzionario Preposto
Dott. Federico SOLA

